

14461/2006 RG

Il Giudice, sciogliendo la riserva oggi assunta, considera quanto segue.

La ricorrente M. srl agiva ai sensi dell'articolo 1168 CC lamentando lo spoglio effettuato nell'ottobre 2005 dalla di una parte della facciata del condominio di via a causa della costruzione di una parete in muratura che alterava in modo evidente l'originaria situazione estetica ed architettonica della facciata stessa. La realizzazione di tale opera avrebbe violato il compossesso di tutti i condomini sulla parte comune ed in particolare sulla sua funzione strutturale, statica ed estetica.

Si costituiva la resistente negando che l'intervento da essa realizzato avesse inciso sulla parete esterna, in quanto riguardava unicamente il muro divisorio interno tra l'appartamento di proprietà che era stato oggetto di parziale demolizione e ricostruzione, senza alcuna modifica delle parti comuni.

In data 20.4.2006 venivano escussi i testi indicati dalle parti.

Considera, comunque, ad ogni effetto lo scrivente giudice che la ricorrente agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1168 CC, norma che prevede lo spoglio violento o clandestino del possesso. Orbene, nel caso in esame viene lamentato lo spoglio della facciata, parte comune dell'edificio, anche tenuto conto che l'opera effettuata dalla resistente avrebbe inciso sulla funzione strutturale, statica ed estetica della facciata stessa.

Considera in proposito il giudice che la rappresentazione dei fatti effettuata dalla stessa ricorrente evidenzia che la facciata non ha perso la sua funzione fisiologica di delimitazione dell'edificio anche all'esito della modifica operata.

A ciò si deve aggiungere che le lamentate deficienze strutturali, statiche ed estetiche del nuovo muro non appaiono suffragate dalle risultanze probatorie, in quanto dalla documentazione fotografica in atti e dalla escussione dei testi citati non emerge alcuna deficienza strutturale né statica del nuovo manufatto eretto dalla resistente. A ciò si deve aggiungere che nemmeno si può ravvisare una compromissione estetica della facciata in quanto la nuova realizzazione non altera in modo apprezzabile le linee architettoniche del preesistente edificio.

Il Giudice,

Respinge il ricorso e, vista la Sent Cass SU 1984/98 rinvia per il merito possessorio ex art 183 CPC all'udienza del 28.10.2006 ore 11,30. Si comunichi.

Milano 20.4.2006

Il Giudice

